

**"FESTIVAL ESTIVO – EVENTI E PRODUZIONI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE –**

ENTE DEL TERZO SETTORE"

ENTE CULTURALE

STATUTO

CAPO I

COSTITUZIONE E FINALITÀ



ART. 1 – È costituito l'ente culturale FESTIVAL ESTIVO- EVENTI E PRODUZIONI – Associazione di promozione sociale (di qui in avanti "l'Ente" o "l'Associazione") con sede in Piombino, in Via Carlo Pisacane n.76. La variazione della sede nell'ambito del territorio comunale di Piombino non comporta modificazione del presente Statuto.

L'utilizzo della locuzione "Associazione di promozione sociale-Ente del terzo settore" è obbligatorio ed è subordinato all'iscrizione dell'ente nel Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione è organizzata e costituita in forma di associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 e seguenti del Codice del terzo settore.

L'Ente si è costituito con verbale dei soci fondatori registrato all'Agenzia dell'Entrate di Piombino in data 08 Novembre 2016

ART. 2 – L'Associazione è un ente del terzo settore, in conformità alla legge n. 106 del 6 giugno 2016 ed al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (c.d. Codice del terzo settore) e successive modificazioni, costituito per il perseguimento di finalità culturali, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente Statuto.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

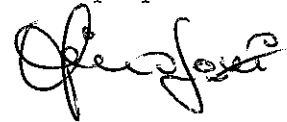
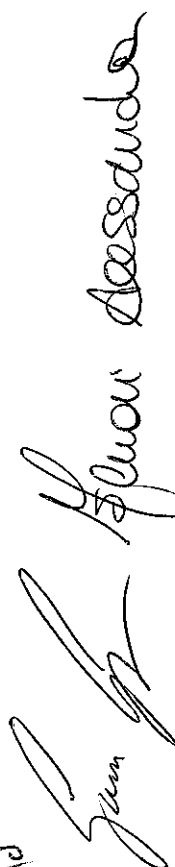
ART. 3 - La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 26.

CAPO II

ATTIVITÀ

ART. 4 - Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del Codice del terzo settore, con particolare riguardo a quanto indicato alle lettere f), i) e k); organizza attività di promozione sociale, culturale, ricreative in generale, con particolare riguardo ai settori della promozione e della divulgazione della musica leggera, attraverso l'organizzazione di manifestazioni canore rivolte alla cittadinanza.

Tutte le attività potranno essere anche svolte a favore dei propri associati ed anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri



o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

ART. 5 – Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà esercitare attività ulteriori secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo settore, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare potrà esercitare e organizzare attività di somministrazione di alimenti e bevande ai propri associati e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, ed ai sensi dell'art. 84 del Codice del terzo settore; attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari; ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalla legge.

ART. 6 – Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati; può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con associazioni, istituti, fondazioni, cooperative, imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

CAPO III

PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 7 – L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio: esso deve essere approvato entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il Registro unico del terzo settore entro i termini

M. J. B. B. B.

V. P. P.

F. P. P.

G. P. P.

P. P. P.

previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione e deve essere corredato da tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 5 a seconda dei casi, nella relazione di missione od in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi, anche digitalmente, all'Albo sociale e portati idoneamente a conoscenza degli associati prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

ART. 8 – Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del terzo settore. Il bilancio sociale deve essere affisso, anche digitalmente, all'Albo sociale, portato idoneamente a conoscenza degli associati prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione e depositato presso il Registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 9 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- donazioni, erogazioni e lasciti;
- quote di partecipazione societarie;
- obbligazioni ed altri titoli pubblici;
- fondo di riserva;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Luigi De Rosa

Luigi De Rosa

Luigi De Rosa

Luigi De Rosa

Luigi De Rosa

Del patrimonio fa parte, oltre a quello esistente, ogni futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 26 del presente Statuto.

ART. 10 – Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali degli associati;
- proventi della gestione del patrimonio;
- ricavato della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private e delle attività di cui agli artt. 4, 5 e 6 del presente Statuto;
- attività di raccolta fondi;
- contributi di associati ed altre persone fisiche;
- contributi di enti pubblici e privati;
- convenzioni con enti pubblici;
- erogazioni liberali;
- titoli di solidarietà;
- attività commerciali marginali.



Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento

Alberto Rube

Stefano Bassanella

Giuseppe

delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente Statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

ART. 11 – L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Codice del terzo settore. Tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo, possono accedere al luogo in cui questi sono custoditi e visionarli.

ART. 12 – Al ricorrere dei presupposti di legge, l'Assemblea dei Soci dovrà nominare il revisore legale dei conti od una società di revisione, tra quelli iscritti in apposito registro.

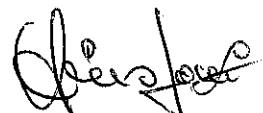
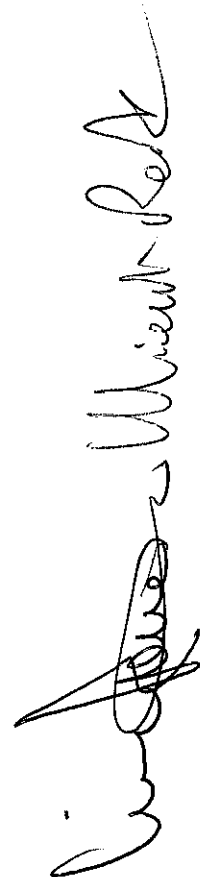
TITOLO IV

SOCI

ART. 13 – Sono Soci coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante per il sostegno economico dell'Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate da regolamenti.

Lo *status* di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi



previsti dal presente Statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

L'ammissione si ottiene previa presentazione di domanda diretta al Consiglio Direttivo, corredata, nel caso in cui si intenda partecipare alle attività del gruppo musici e sbandieratori, da certificazione attestante la sana e robusta costituzione fisica, con dichiarazione di aver preso visione dello statuto sociale e di dividerne gli scopi.

L'ammissione è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo e può essere rifiutata solo per gravi motivi che devono essere verbalizzati e comunicati all'interessato, entro sessanta giorni: questi, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, se non già appositamente convocata, in occasione della prima riunione utile.

ART. 14 – I Soci hanno diritto:

- o a concorrere all'elaborazione del programma associativo, nonché a partecipare alle attività e manifestazioni organizzate dall'ente ed alla vita associativa in genere;
- o ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate alla qualifica di Socio;
- o a partecipare alle assemblee, approvare i bilanci, lo Statuto ed i regolamenti associativi;
- o ad eleggere gli organi sociali ed a farsi eleggere negli stessi, ove in possesso dei requisiti.

Gli organi sociali sono eletti nel rispetto dei principi di trasparenza, segretezza ed unicità del voto. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli

Handwritten signatures on the right margin:
1. *Minutolo*
2. *[Signature]*
3. *Genovese*
4. *[Signature]*
5. *[Signature]*

associati, iscritti da almeno tre mesi ed in regola col pagamento della quota associativa. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età e, sino ad allora, sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

ART. 15 – I Soci hanno il dovere di:

- o sostenere le finalità e gli scopi dell'Associazione ed osservarne lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- o corrispondere le quote associative stabilite dagli organi sociali, comprese le eventuali quote straordinarie e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- o adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta.

ART. 16 – I Soci cessano di far parte dell'Associazione per: recesso, da presentarsi con le modalità stabilite da apposito regolamento; scioglimento dell'Associazione; morte; esclusione.

CAPO V

ORGANI SOCIALI

ART. 17 – Sono organi sociali dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente dell'Ente;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo, al ricorrere delle condizioni di legge o se ritenuto opportuno dall'Assemblea dei Soci.

ART. 18 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI è il massimo organo rappresentativo

Manuela Bortz
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

dell'Associazione e ne determina gli indirizzi generali e programmatici.

L'Assemblea dei Soci:

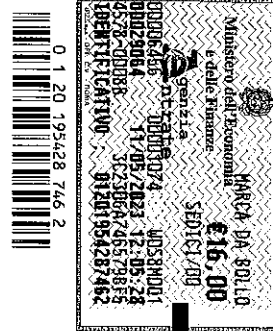
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, quanto previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sull'esclusione degli associati;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) approva il regolamento di funzionamento dell'Assemblea e degli altri organi sociali ed il regolamento disciplinare;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione e fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo, dallo statuto o da regolamenti alla sua competenza.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi ed in regola col pagamento della quota associativa al giorno della convocazione.

Ciascun associato dispone di un voto nell'Assemblea e può essere delegato a rappresentare un massimo di tre associati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio nei termini prescritti dal presente Statuto e per l'indizione delle elezioni degli organi sociali quando il mandato di questi venga a scadere.

L'Assemblea può essere svolta, anche parzialmente, in collegamento



Handwritten signatures and notes on the right margin:
- A large signature: *Wendel*
- A signature: *Luigi*
- A signature: *Genov*
- A signature: *Genov*

Wm. W. W. W.

0
 Juan R. Aron
 Presidente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Le votazioni nelle Assemblee si svolgono per alzata di mano, per appello nominale su richiesta di almeno un quarto dei presenti aventi diritto al voto, e per scrutinio segreto su richiesta di almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto. Nel corso di diverse domande di votazione, quella di scrutinio segreto prevale sulle altre, quella di appello nominale su quella per alzata di mano. Il voto per alzata di mano a richiesta è soggetto a riprova prima della proclamazione dell'esito della votazione. La nomina e la revoca degli organi sociali avvengono sempre a scrutinio segreto.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, l'Assemblea può approvare un regolamento di funzionamento della stessa.

ART. 19 – Il PRESIDENTE è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza prolungata o impedimento, può delegare ad un membro del Consiglio Direttivo le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di determinati atti. È eletto dall'Assemblea con le modalità indicate in apposito regolamento.

Dura in carica tre anni e può essere rieletto.

ART. 20 – Il CONSIGLIO DIRETTIVO ha il governo dell'Associazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

È presieduto dal Presidente dell'Ente ed è costituito da sei Soci maggiorenni eletti con modalità indicate in apposito regolamento. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri almeno un Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario ed attribuisce a ciascun consigliere almeno un incarico.

Le attività del Consiglio Direttivo sono coordinate dal Presidente. In caso di sua temporanea assenza o impedimento, le sue facoltà relative al

[Handwritten signatures and notes on the right margin]

coordinamento del Consiglio Direttivo sono devolute al Vicepresidente e, per temporanea assenza o impedimento di questi, al consigliere più anziano per iscrizione.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo hanno parità di voto.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite se vi partecipa la maggioranza dei consiglieri. Le modalità e i tempi di convocazione del Consiglio Direttivo sono decise dallo stesso all'unanimità dei suoi componenti.

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, l'Assemblea può adottare un regolamento di funzionamento del Consiglio Direttivo.

ART. 21 -L'ORGANO DI CONTROLLO, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei Soci laddove ricorrano i presupposti di legge o sia ritenuto opportuno. In caso di composizione collegiale, l'organo di controllo è composto da un minimo di tre ed un massimo di cinque componenti in numero dispari.

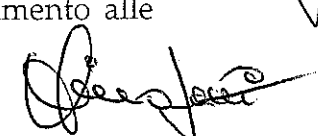
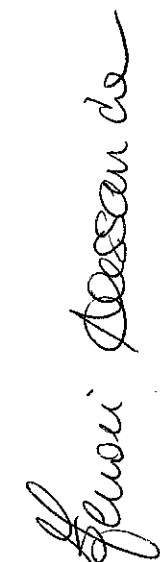
Dura in carica tre anni ed i componenti possono essere rieletti.

Almeno uno dei componenti dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile.

Sussiste l'incompatibilità con la carica di Presidente dell'Ente e di membro del Consiglio Direttivo.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle



disposizioni del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'articolo 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

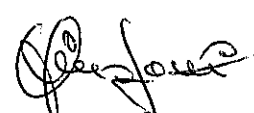
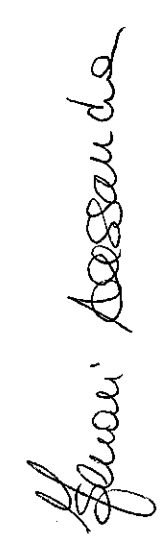
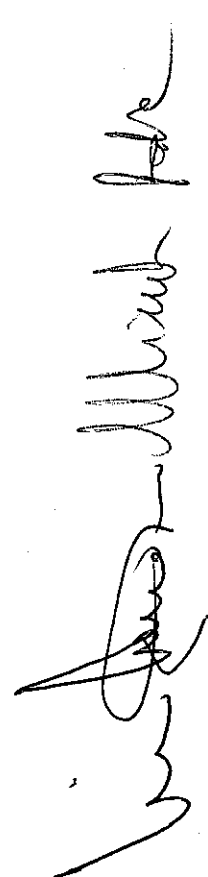
CAPO VI

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 22 – Gli associati si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali controversie che dovessero sorgere tra essi, per questioni attinenti la vita associativa, o tra essi e l'Associazione.

Di conseguenza gli associati si impegnano a devolvere tali controversie ad un collegio arbitrale, composto da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente per il territorio di Piombino, su istanza dell'arbitro più diligente.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo con lettera raccomandata o PEC da inviarsi entro e non oltre



trenta giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro; la controparte dovrà, entro quindici giorni e con le stesse modalità, nominare l'arbitro dalla stessa designato. Il collegio arbitrale giudicherà secondo equità in via irrituale e la sua decisione sarà vincolante per le parti, che si impegnano ad accettarla quale espressa delegata della loro volontà. L'arbitrato avrà sede in Piombino.

CAPO VI

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO

ART. 23 – La competenza a modificare l'atto costitutivo e lo statuto è riconosciuta all'Assemblea dei Soci che delibera con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI – RINVIO – SCIoglimento

ART. 24 – L'Associazione si iscrive nel Registro unico del terzo settore, con le modalità prescritte dalla legge e dal Codice del terzo settore.

Iscrive inoltre nel Registro tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

ART. 25 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applica quanto disposto dal Codice del terzo settore, dal Codice civile e dalle altre normative di settore applicabili. Per quanto non riconducibile alle citate disposizioni, decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Handwritten signature: Vincenzo

Handwritten signature: Giovanni Cassandri

Handwritten signature: Giovanni

Handwritten signature: Giovanni

Formato da 15 pagine dattiloscritte con sistema elettronico, composto da 26 articoli.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI PIOMBINO
REGISTRATO IL 17 MAG 2023 Serie 3e N. 322
ESATTE DUECENTO
(E 200) DICHE per trascrizione.

IL FUNZIONARIO TRIBUTARIO
Agnello Antonietta

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO
17 MAG. 2023
Prot. _____